

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI UN VACCINO PNEUMOCOCCICO CONIUGATO
POLISACCARIDICO PURIFICATO "PREVENAR 13"****CIG 7100130C9E****TRA**

Agenzia Regionale Intercent-ER, CF. 91252510374, sede legale in Bologna, via Dei Mille 21, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni nata a Reggio Emilia, il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1958 e domiciliata ai fini del presente atto c/o Intercent-ER – Bologna, in Via Dei Mille 21, (codice fiscale BNOLSN58M59H223Q) (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia);

E

PFIZER SRL, sede legale in Latina, via Isonzo n. 71, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Latina al n. 02774840595, P. IVA 02774840595, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona della Sig.ra Patrizia Fiorani, Procuratore Speciale e legale rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con atto a rogito del Dott. Luca Amato, Notaio in Roma, Rep. n. 40211 in data 13/10/2014 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

Premesso

- a) che il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art. 80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Aziende Sanitarie con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, l'offerta tecnica e l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e corrispettivi

1. con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti a fornire i prodotti nelle quantità e al prezzo unitario sotto indicato per un importo complessivo di Euro 6.870.000,00 (IVA esclusa).

descrizione	AIC	Nome commerciale	Quantità	Prezzo unitario offerto	Totale lotto
Vaccino pneumococcico coniugato polisaccaridico purificato contenente un numero di sierotipi uguale o superiore a 13	039550037	PREVENAR 13*IM 10 SIR 0,5ML	150.000	€ 45,80	€ 6.870.000,00

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione.
3. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.
4. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

5. l'Agenzia, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 1, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016; è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c). D.lgs. 50/2016.
6. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Agenzia di **Euro 687.000,00**, pari al 10% del valore della fornitura ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
7. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
8. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 3 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.

Articolo 4 - Modalità di conclusione e Durata

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con le Aziende Sanitarie si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura inviato o trasmesso dalle stesse Aziende e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma. Per dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende Sanitarie emetteranno richieste di consegna.
3. La presente Convenzione ha **durata dalla data di stipula sino al 31 maggio 2018** ed è escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Le Aziende Sanitarie emetteranno Ordinativi di Fornitura di durata pari alla durata della Convenzione.
5. In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie dal 30 giugno 2016 sono tenute ad emettere gli ordini/richieste di consegna esclusivamente in forma elettronica. Dalla data di decorrenza indicata, il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di

trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 5 - Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di vaccini equivalenti

1. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
 - a) eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
 - b) eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
2. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti comporterà l'obbligo del fornitore di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il vaccino in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
3. In caso di rifiuto da parte del Fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, con semplice lettera a/r senza che nulla possa essere vantato od eccepito.
4. Nel caso di immissione in commercio di uno o più vaccini equivalenti, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale è risultato regolato come sopra esposto, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, il tempo strettamente necessario per l'espletamento della relativa procedura di gara e dovranno ritenersi risolti contestualmente all'affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.

Articolo 6 - Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 2 è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura e alle Richieste di Consegna e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende Sanitarie di competenza, che provvederanno secondo le proprie procedure operative alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso l'Agenzia e le Aree Vaste potranno essere considerate responsabili per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura da Parte dell'Amministrazione contraente riscontrata regolare.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto intestato al Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, presso Citibank N.A. – Sede Legale Via Foro Bonaparte 16 -20121 Milano, con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT06F0356601600000126084021.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia
7. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

8. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
9. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 7 – Acquisto di formulazioni o dosaggi aggiuntivi non espressamente richiesti in offerta

1. Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore aggiudicatario eventuali ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo (esclusivi) a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nella richiesta d'offerta) messi in commercio dal Fornitore nel periodo di validità della presente convenzione.
2. In questo caso, qualora il Fornitore applichi per il prodotto in questione uno sconto dal prezzo massimo di cessione al SSN almeno pari allo sconto più favorevole praticato per il prodotto in questione nell'offerta presentata dal fornitore, il prodotto potrà essere acquisito nell'ambito della presente convenzione.

Articolo 8 – Casi di inadempimento e Penali

3. Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
4. Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e l'Agenzia di risolvere la Convenzione. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni prodotti della Convenzione: in tal caso l'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
5. Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione.
7. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9 - Risoluzione

1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 le Aziende Sanitarie possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora si verifichino le condizioni previste al precedente art. 8, comma 3;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) in caso di immissione sul mercato di nuove specialità o vaccini equivalenti, secondo quanto previsto al precedente articolo 5, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
 - e) acquisizione di nuova documentazione scientifica, clinicamente rilevante, che comporti la revisione o parziale modifica della selezione dei prodotti effettuata sulla base del Capitolato Tecnico e quindi delle valutazioni precedentemente assunte;
 - f) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
 - g) qualora vengano riconsiderati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapposibilità terapeutica;
 - h) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui al comma precedente, lettere b) c) d) e) f) g) i);
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - c) qualora le Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura, nel caso di cui al comma precedente, lettera i). A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano all'Agenzia, inviando la relativa documentazione, l'avvenuta risoluzione;
 - d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali"
3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Aziende Sanitarie.
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli OdF, l'Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa ovvero per l'importo corrispondente all'OdF risolto.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 10 - Recesso

1. Le Aziende Sanitarie e/o l'Agenzia, ciascuno nell'ambito di propria competenza, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici,
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie.
 4. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 11 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie per legge.

Articolo 13 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

*** AGENZIA**
F.to Alessandra Boni

*** IL FORNITORE**
F.to Patrizia Fiorani

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.